

ARF Associazione svizzera regia e sceneggiatura film	GARP Gruppo autori, registi, produttori	SFP Associazione svizzera dei produttori di film
IG Produttori cinematografici svizzeri indipendenti	SUISSIMAGE Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive	

Questo contratto tipo è raccomandato dalle suddette organizzazioni. Naturalmente è possibile apportarvi modifiche. Se tuttavia si dovessero apportare modifiche che esulano dalle aggiunte previste o dalla scelta delle varianti, non si potrà più riportare sul contratto il nome delle suddette organizzazioni.

Contratto tipo per registi e registe (Contratto di regia)

tra

.....

membro della società di gestione:

di seguito denominato/a "regista"

e

di seguito denominata "produttrice".

1. Oggetto del contratto

1.1.

Il/La regista s'impegna a realizzare il film qui di seguito descritto e a cedere alla produttrice i diritti sottoelencati su tale opera.

1.2.

In cambio, la produttrice s'impegna a pagare al/alla regista il salario qui di seguito convenuto.

1.3.

Per il resto, il contratto regola l'utilizzo dell'opera e la ripartizione dei proventi così ottenuti.

2. Definizione di produzione

Le parti convengono di realizzare il film qui di seguito descritto.

Titolo: (titolo provvisorio)

Genere: (ad es. documentario, film, telefilm, serie ecc.)

basato sul libro/sulla sceneggiatura: (titolo)

di:

da un'idea/un progetto di:

utilizzo previsto:

formato: (per le riprese e l'utilizzo principale)

durata approssimativa:

versione originale:

eventuale versione linguistica: (sottotitolatura, versione sincronizzata)

durata approssimativa della preproduzione:

durata approssimativa delle riprese:

budget:

data prevista per la fine della produzione:

La sceneggiatura, il piano di lavoro e il budget di produzione sono parte integrante del presente contratto e devono essere sottoscritti da entrambe le parti nell'ultima versione valida.

3. Prestazioni del/della regista

3.1.

Il/la regista dirige la realizzazione del film di cui sopra e se ne assume la responsabilità artistica. Ciò prevede in particolare anche le attività seguenti:

- il lavoro sulla sceneggiatura fino alla forma definitiva;
- la codecisione nella scelta dei/delle collaboratori/trici artistici/artistiche, degli/delle attori/attrici e del personale tecnico;

- il découpage della sceneggiatura, la scelta delle scenografie e dei luoghi delle riprese, nonché la collaborazione all'analisi delle esigenze e dei costi scena per scena;
- la direzione degli/delle attori/attrici e la direzione artistica degli/delle altri/altre collaboratori/trici;
- la scelta della colonna sonora d'accordo con la produttrice;
- la direzione del montaggio del film, della scelta delle luci, di eventuali postsincronizzazioni, della realizzazione della colonna sonora e del mixage finale;
-

Il/la regista e la produttrice stabiliscono di comune accordo il titolo definitivo.

3.2. (depennare la variante che non interessa)

Nel realizzare l'opera, il/la regista terrà conto delle condizioni quadro derivanti dalla sceneggiatura, dal piano di lavoro per la preparazione, dalle riprese e dalla postproduzione nonché dal budget di produzione. Il/la regista è tenuto/a a eseguire con cura il lavoro affidatogli e a difendere in buona fede gli interessi della produttrice. Egli/ella è tenuto/a altresì a seguire le direttive della produttrice.

Variante 1:

Nei limiti di queste condizioni quadro il/la regista ha piena libertà artistica e decide quale sarà la versione definitiva del film.

Variante 2:

Nei limiti di queste condizioni quadro il/la regista ha piena libertà artistica e decide quale sarà la versione definitiva del film d'accordo con la produttrice. In mancanza di un accordo, sarà il/la produttrice a decidere circa la versione definitiva del film.

3.3.

Il/la regista è a conoscenza delle condizioni d'impiego del personale tecnico e artistico alle sue dipendenze. Egli/ella è tenuto a non impartire ordini in contraddizione con tali condizioni.

3.4.

Il/la regista è tenuto/a e/o autorizzato/a a partecipare alla promozione del film. In particolare, è tenuto/a e/o autorizzato/a a presenziare alle conferenze stampa e alle prime importanti come pure ai festival cinematografici nei quali l'opera viene presentata.

Se la produttrice desidera che il/la regista svolga lavori supplementari per un miglior utilizzo del film, questi lavori saranno retribuiti a parte.

3.5.

Qualsiasi nominativo, testo o rappresentazione visiva suscettibili di essere interpretati come pubblicità diretta o indiretta potranno essere introdotti nel film solo di comune accordo.

3.6.

Il rapporto di lavoro inizia il

3.7.

La produttrice ha la facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte i diritti da lei acquisiti o di lasciarli esercitare a terzi. Ha anche la facoltà di cedere integralmente i suoi diritti e le sue pretese derivanti da questo contratto a un'altra società. La produttrice comunicherà per iscritto al/alla regista la cessione di tali diritti. La produttrice resta solidale nei confronti del/della regista per le prestazioni derivanti dal presente contratto.

4. Salario e prestazioni sociali

4.1.

Per la sua attività, il/la regista riceve un salario di

- a) Fr. per la preparazione;
 - Fr. per le riprese;
 - Fr. per la postproduzione;
 - Fr. per la promozione;
 - Fr. per
- come pure un'indennità vacanze di Fr., per un totale di Fr.

oppure

- b) Fr. lordi a (unità di tempo),
- come pure un'indennità vacanze di Fr., per un totale di Fr.

Da questi importi saranno dedotti i contributi di legge per le assicurazioni sociali ed eventualmente anche l'imposta alla fonte. I contributi per la previdenza professionale sono stabiliti in conformità del Regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione.

4.2.

Il/la regista percepisce dall'Ufficio federale della cultura (sezione cinema) la somma di Fr. del suo credito di Succès Cinéma.

4.3.

Il/la regista è assicurato/a dalla produttrice contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali. I premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del/della regista.

La produttrice si assume:

- a) l'obbligo legale di versare lo stipendio in caso di malattia

oppure

- b) l'assicurazione del/della regista nel quadro dell'assicurazione malattie collettiva della produttrice

oppure

- c) la metà dei premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera stipulata dal/dalla regista che dovrà coprire almeno l'80% della perdita di salario.

(Scegliere una delle tre varianti (lett. a, lett. b o lett. c) e depennare le altre due.)

Se l'incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio si protrae per più di un giorno, il/la regista dovrà presentare un certificato medico.

4.4.

Il/la regista ha inoltre diritto al rimborso delle proprie spese effettive (trasferte, albergo, pasti, materiali) purché presenti le relative ricevute.

4.5. *(depennare la variante che non interessa)*

Il salario e i supplementi saranno pagati

a) mensilmente

oppure

b) alla stipulazione del contratto:	Fr.
all'inizio delle riprese:	Fr.
al termine delle riprese:	Fr.
al termine del mixage finale:	Fr.
a	Fr.

5. Diritti sull'opera

5.1.

Riservandosi i diritti morali dell'autore/trice e i diritti o le pretese di compenso già ceduti a una società di gestione collettiva, il/la regista cede in via esclusiva alla produttrice, illimitatamente nel tempo e nello spazio, tutti i diritti derivanti dall'attività da lui/lei svolta per la produttrice. Ciò comprende il diritto esclusivo, illimitatamente nel tempo e nello spazio, di:

- a. pubblicare il film realizzato sotto la sua direzione;
- b. tradurre il film dalla lingua originale, mediante doppiaggio o sottotitolatura;
- c. riprodurlo su supporti audiovisivi o supporti dati di ogni genere;
- d. proporlo al pubblico, cederlo o diffonderlo in altro modo;
- e. proiettarlo, renderlo fruibile o metterlo a disposizione direttamente o mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- f. trasmetterlo in sede televisiva o con altri mezzi simili e ritrasmetterlo, nonché divulgare l'opera trasmessa;
- g. utilizzare estratti del film;
- h. utilizzare i personaggi, i fotogrammi ecc. del film a scopo di merchandising;
- i. integrare il film in un prodotto multimediale e distribuirlo;
- j. usare parti dell'opera per produrre la documentazione filmata di com'è nata e com'è stata realizzata l'opera cinematografica ("making-of"), per sfruttare il materiale bonus su supporti audiovisivi o a livello di video on demand, nonché a scopo pubblicitario e promozionale.

5.2. *(depennare la variante che non interessa)*

Variante 1:

Al/alla regista spettano i diritti di produrre, rappresentare pubblicamente, inviare, mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri basati sull'opera o sulla produzione.

Variante 2:

Sulla base dell'opera e della produzione, il/la regista cede alla produttrice per la durata di il diritto esclusivo e privo di limitazioni territoriali di produrre, rappresentare pubblicamente, inviare, mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri (cfr. punto 6.4.).

5.3. *(depenare la variante che non interessa)**Variante 1:*

Dopo l'uscita del film, il/la regista ha il diritto di realizzare remake, sequel (continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi precedenti all'opera originale), spin-off (serie "costola" di un film) o serie televisive.

Variante 2:

Il/la regista cede alla produttrice per la durata di il diritto esclusivo e privo di limitazioni territoriali di realizzare, dopo l'uscita del film, remake, sequel (continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi precedenti all'opera originale), spin-off (serie "costola" di un film) o serie televisive o il diritto di venderli a terzi (cfr. punto 6.5.).

5.4.

Per il resto il/la regista mantiene i propri diritti sull'opera.

5.5.

Con il consenso del/della regista, la produttrice è autorizzata ad apportare modifiche all'opera, se le stesse appaiono necessarie ai fini dell'utilizzo del film o per altre ragioni essenziali. Tali modifiche, tuttavia, non devono pregiudicare il messaggio e l'essenza dell'opera. Il/la regista non può rifiutare il proprio consenso contro le regole della buona fede.

5.6.

Se il/la regista rescinde il rapporto di lavoro prima di concludere la produzione o se, per motivi personali, è impossibilitato/a a proseguire l'attività entro un termine ragionevole, la produttrice è autorizzata ad utilizzare le parti già prodotte per portare a termine la realizzazione dell'opera sotto la direzione di un/una altro/a regista. Se la produttrice, dal canto suo, disdice il rapporto di lavoro senza cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO, i diritti di cui all'art. 5.1. tornano al/alla regista.

5.7.

La produttrice non è tenuta a esercitare i diritti acquisiti in forza del presente contratto.

5.8.

Il/la regista ha il diritto di essere menzionato/a, secondo la forma e l'ordine di successione in uso, nei titoli di testa e/o di coda del film, nonché in tutta la pubblicità finalizzata alla promozione dell'opera.

6. Utilizzo

6.1.

L'utilizzo del film è di competenza della produttrice che si impegna a fare del prodotto il miglior uso possibile sulla base di un piano d'utilizzo.

Il/la regista sarà comunque consultato/a, per quanto possibile, in occasione delle decisioni importanti concernenti la distribuzione, la produzione del materiale pubblicitario, la partecipazione a festival e concorsi, nonché la strategia promozionale del film.

Il/la regista è autorizzato/a, a proprie spese, a utilizzare il film a scopi culturali e non commerciali e per proiezioni alle quali presenzierà di persona, purché ciò non comprometta la strategia di utilizzo della produttrice.

6.2.

La produttrice è autorizzata a trasferire a terzi, in tutto o in parte, la competenza di utilizzo del film.

La produttrice affiderà alla società SUISSIMAGE la gestione collettiva dei diritti di compenso sul film.

6.3.

Il/la regista ha inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione dei diritti d'autore (SUISSIMAGE, ProLitteris, SSA ecc.), in particolare agli importi relativi ai diritti di diffusione o multimediali, nella misura in cui tali importi spettano al/alla regista, in virtù dei contratti d'adesione e dei regolamenti di ripartizione applicati nei singoli casi. La produttrice prevederà una clausola di riserva per le vendite televisive in Svizzera/Liechtenstein, Francia, Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia, Spagna e Argentina per quanto concerne i diritti di diffusione, che saranno retribuiti dalle società di gestione.

Lo stesso vale quando l'opera è resa disponibile su un servizio di video-on-demand (VOD) in paesi in cui è consuetudine remunerare questi diritti attraverso società di gestione collettiva.

6.4.

Per quanto concerne i proventi ottenuti con lo sfruttamento dell'opera conformemente al punto 5.2. (opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri), il/la regista ha diritto a una quota del% sui ricavi netti, come da punto 6.6.).

6.5.

Se dopo l'uscita del film conformemente al punto 5.3. la produttrice realizza remake, sequel, prequel, spin-off o serie televisive, al/alla regista spetta il% dei ricavi netti ottenuti con quelle opere (come da punto 6.6.) .

Se la produttrice può vendere i diritti a terzi, conformemente al punto 6.6., la quota a favore del/della regista aumenta a un totale del% sui ricavi netti ottenuti con la vendita dei diritti.

6.6. *(depennare la variante che non interessa)*

Variante 1:

Per quanto concerne tutti gli altri proventi ottenuti con l'utilizzo dell'opera, il/la regista ha diritto a una quota del% sui ricavi netti. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice, meno:

- i costi documentati sostenuti dalla produttrice per copiare, sottotitolare e doppiare l'opera;
- i costi documentati sostenuti dalla produttrice per il trasporto, le assicurazioni, i dazi doganali e i tributi fiscali;
- i costi documentati sostenuti dalla produttrice, dalla distributrice, da agenti e società di distribuzione mondiali per spese che riguardano specificamente la vendita, la promozione e la pubblicità;
- le spese documentate sostenute dalla produttrice per i festival;
- gli indennizzi di diritti d'autore devoluti alla produzione e versati tramite una società di gestione;

Se è la produttrice ad occuparsi personalmente della vendita, ella può esigere una commissione di vendita del 25%.

Variante 2:

Per quanto concerne tutti gli altri proventi ottenuti con l'utilizzo dell'opera, il/la regista ha diritto a una quota del% sui ricavi netti, purché questi ultimi superino complessivamente la parte dei costi di produzione rimasta scoperta. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice meno:

- le quote dei seguenti investitori, cui viene concesso per contratto un obbligo di rimborso prioritario:
.....
- le indennità per i diritti d'autore devolute alla produzione e versate tramite una società di gestione;
- i costi documentati sostenuti dalla produttrice, distributtrice, da agenti e società di distribuzione mondiali per spese che riguardano specificamente la vendita, la promozione e la pubblicità;
- le spese documentate sostenute dalla produttrice per i festival;
- i costi effettivi per la realizzazione di copie, sottotitoli o doppiaggi;
- i costi documentati per il trasporto, le assicurazioni, i dazi doganali e i tributi fiscali.

Se è la produttrice ad occuparsi personalmente della vendita, ella può esigere una commissione di vendita del 25%.

Non possono essere dedotti nei confronti del/della regista i fondi spettanti alla produttrice (Succés Cinéma, Succés Passages Antenne).

Variante 3:

Il/la regista ha diritto a un bonus

- a) di franchi per ingresso al cinema in Svizzera, che superi il numero di ingressi (fa fede la statistica di Procinema);
- b) di franchi per ingresso al cinema in, che superi il numero di ingressi;
- c) di franchi per copia d'opera venduta o distribuita col metodo del download-to-own indipendentemente dal formato tecnico scelto che superi il numero di copie od operazioni.

6.7.

Premi e riconoscimenti spettano per il ...% alla produttrice e per il ...% al/alla regista indipendentemente a chi li ha indirizzati l'istituto premiante. Premi e riconoscimenti non rappresentano proventi ottenuti con l'utilizzo dell'opera ai sensi del punto 6.6.

6.8.

Al termine di ogni anno civile, la produttrice redige un conteggio delle entrate e delle uscite relative all'utilizzo del film. Lo farà avere spontaneamente al/alla regista e, al più tardi entro la fine di marzo dell'anno seguente, gli/le corrisponderà l'eventuale quota a lui/lei spettante meno eventuali contributi di legge per le assicurazioni sociali in favore del/della lavoratore/trice. La produttrice si impegna a tenere regolarmente la contabilità dell'utilizzo della produzione e a permettere al/alla regista – o a un fiduciario designato da quest'ultimo – di prendere visione, previo avviso, dei libri contabili e dei giustificativi.

Se da una verifica dovesse risultare che il conteggio differisce di almeno il 5% dalla quota dovuta al regista, i costi del/della fiduciario/a vanno a carico della produttrice.

7. Ulteriori disposizioni

7.1.

Le parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari all'esercizio dei diritti di cui al presente contratto.

7.2.

Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida. Ciò vale anche per eventuali modifiche alla sceneggiatura, al piano di lavoro e al budget di produzione.

7.3.

L'eventuale nullità di una disposizione contenuta nel presente contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni.

7.4.

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo accordi diversi, si applicano in particolare le disposizioni dell'art. 319 e segg. del CO sul contratto di lavoro.

7.5.

Se in relazione al presente contratto dovessero sorgere controversie, le parti concordano che, prima di adire il tribunale, tenderanno la via della mediazione ai sensi del Codice di procedura civile federale.

7.6.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di (in genere la sede della produttrice).

Il/la regista

La produttrice

Luogo e data
